Periodico di informazione fiscale

TeamSystem

TEAMSYSTEM REVIEW

n. 306

In collaborazione con

Euroconference

La soluzione per collaborare in digitale con le aziende clienti dello Studio

TeamSystem Digital Box è la soluzione in cloud, estensione naturale del gestionale di Studio, che favorisce la **Digital Collaboration tra lo Studio e i suoi clienti.**
Il Professionista e le Aziende clienti possono **condividere in tempo reale:**

- **Fatture**
- **Documenti**
- **Fascicoli**
- **Scadenze**
- **Informazioni sulle attività svolte**
- **Dati e KPI di business**

Tutto è in ordine e consultabile **anche fuori Studio, da web o App mobile.**
Con la Digital Box:

- **Lo Studio eroga un servizio più tempestivo, grazie ad uno spazio di condivisione ordinato e sicuro** con cui fidelizzare i clienti. In più, offre **nuovi servizi a valore aggiunto**, dall'analisi sull'andamento del business alla consulenza finanziaria, sempre consultabili grazie a **schede di sintesi** per ogni azienda cliente, utili per **intervenire proattivamente** e dare supporto nelle scelte da prendere.

- **I clienti**, invece, visualizzano facilmente le **fatture elettroniche e i documenti**, anche in mobilità, potendo **firmarli da remoto**. Hanno sotto controllo le **scadenze e i KPI** relativi al proprio **business** e possono disporre di **fascicoli di documenti** nonchè ricevere supporto nelle scelte da prendere.

Per maggiori informazioni:

https://www.teamsystem.com/teamsystem-digital-box

Sommario

Schede operative

Sanzioni tributarie: quando la colpevolezza del professionista esclude quella del contribuente 2
Banche e imprese: rivoluzione ESG 6
La relazione unitaria di controllo del collegio sindacale sul bilancio 2021 10
La disciplina delle perdite su crediti 15
La sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021 e 2022: alcune riflessioni 23

Scadenzario

Scadenze del mese di luglio 27

Sanzioni tributarie: quando la colpevolezza del professionista esclude quella del contribuente

Con la pronuncia n. 40922/2022, la Cassazione è stata chiamata a esprimersi sul grado di colpevolezza idoneo ad attribuire al mero professionista delegato (alias il commercialista) le sanzioni tributarie comminate a seguito di un illecito amministrativo escludendo, d'altro canto, la colpevolezza del contribuente primariamente inciso dalla sanzione.

Il ragionamento dei giudici ricostruisce la relativa normativa finendo per esprimere nuovamente un chiaro criterio di applicazione del principio di colpevolezza in materia di sanzioni amministrative tributarie, la cui fonte legislativa è tutta rinvenibile nell'articolo 5, D.Lgs. 472/1997[1], dalla cui lettura giurisprudenza e dottrina hanno estrapolato i principi cardine che devono regolare i criteri di ripartizione e applicazione della colpevolezza in ambito tributario.
La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie è materia non semplice che soffre l'influenza inevitabile del diritto penale ai cui canoni è ispirata individuando quali passaggi fondamentali:
1. l'attribuzione del fatto all'autore;
2. l'accertamento della coscienza e volontà della condotta da parte dell'agente e quindi della colpa ovvero del dolo.
Come accade nel diritto penale, anche in tale disciplina, l'"*elemento soggettivo*" è fattore indispensabile ai fini del perfezionamento del fatto sanzionato ancorché – come vedremo nel proseguo - il relativo accertamento sfugge dai ristretti e complessi canoni che ne guidano la valutazione in ambito prettamente penalistico.

Ordinanza n. 40922/2021: il caso di specie

La vicenda controversa traeva origine da un avviso di accertamento con cui veniva accertato un maggior reddito imponibile in capo ai soci di una Sas quale effetto della rideterminazione induttiva del reddito d'impresa di quest'ultima; l'attività accertativa era stata portata avanti sul presupposto dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente, nonché sulla mancata produzione della relativa documentazione contabile giustificativa richiesta in sede di preliminare contraddittorio.
Il contribuente impugnava l'avviso in parola eccependo una mancanza di colpa da parte dello stesso stante l'assoluta e unica responsabilità del professionista delegato; in particolare deduceva come l'omessa presentazione della dichiarazione derivasse totalmente dall'inadempimento del professionista, nei cui confronti era stata presentata denuncia penale. Il contribuente chiedeva quindi la disapplicazione delle sanzioni irrogate nei suoi confronti con l'avviso impugnato.
La CTP di Genova accoglieva il ricorso di parte privata ritenendo non dovute le sanzioni e i giudici di seconde cure, chiamati a pronunciarsi sulla questione, rigettavano l'appello proposto dall'ufficio confermando la sentenza di primo grado. Più precisamente, i giudici di merito avevano ritenuto non dovute le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi difettando, a loro avviso, la rimproverabilità del ricorrente che aveva affidato l'adempimento degli obblighi contabili e fiscali al proprio commercialista.
Giunto dinanzi al Supremo Consesso, l'ufficio ricorreva avverso la sentenza di secondo grado deducendo:

[1] Articolo 5, D.Lgs. 472/1997: "*1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave*".

- con il primo motivo di ricorso, l'"*omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza in fatto che il contribuente non avrebbe fornito la prova di avere ricevuto da parte del commercialista la ricevuta di trasmissione telematica della dichiarazione*";
- con il secondo motivo, la "*mancata valorizzazione della circostanza che il contribuente avrebbe dovuto essere ritenuto colposamente responsabile del comportamento del proprio consulente in forza dell'omesso controllo e vigilanza sull'esecuzione dell'incarico conferito*".

In altre parole, ciò che l'ufficio ha cercato di evidenziare è il mancato soddisfacimento dell'onere della prova posto a carico del contribuente e atto a dover dimostrare concretamente la sua assoluta assenza di colpa altresì nelle forme della *culpa in vigilando*. Secondo l'ufficio, il delegare meramente un'attività a un terzo soggetto a ciò abilitato non esonera di per sé il contribuente dalla colpa circa gli eventuali inadempimenti commessi dal professionista, quali ad esempio un'omessa dichiarazione; ciò che si chiede al contribuente, ai fini dell'esclusione della sua colpevolezza, è quello di dimostrare che egli sia stato altresì diligentemente e scrupolosamente attento nel vigilare sull'operato del professionista che a sua volta ha posto in essere una serie di atteggiamenti concludenti - si pensi, alla ricezione delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni, alla esercitata delega sul conto corrente personale per il pagamento delle imposte - e univocamente chiari a determinare nel cliente la convinzione (errata in quanto dissimulata) circa il corretto adempimento dei propri obblighi.
La questione di diritto sottoposta ai giudici della Cassazione riguardava dunque la violazione dei principi generali in tema di colpa e di omissione e in ultima analisi la sufficienza della delega a un professionista di obblighi fiscali al fine di invocare il difetto di colpa del contribuente delegante.

La colpevolezza in ambito tributario: i criteri generali

La nozione di colpa individuata dall'articolo 5, D.Lgs. 472/1997 - secondo cui ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa – è la medesima ricavabile dall'articolo 43, c.p., a tenore del quale "*il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*".
Adattando tale nozione alla materia tributaria, si deve concludere che "*sussiste colpa ogniqualvolta le violazioni siano conseguenza di insufficiente attenzione o di inadeguata organizzazione rispetto ai doveri imposti dalla legge fiscale (negligenza), ovvero atteggiamenti o decisioni avventate, assunte cioè senza la cautela consigliata dalle circostanze, nei comportamenti intesi ad adempiere gli obblighi tributari (imprudenza), ovvero in una insufficiente conoscenza degli obblighi medesimi che si possa però far risalire a un difetto di diligenza in relazione alla preparazione media riferibile a un soggetto i cui comportamenti rilevino ai fini fiscali (imperizia)*"[2].
Il Legislatore tributario, ispirando il sistema delle sanzioni tributarie pecuniarie al principio della responsabilità personale, assegna un grande spazio alla dimensione soggettiva secondo cui sono punite le persone fisiche che hanno commesso l'illecito in maniera colpevole[3]. Ma, mentre nel diritto penale il dolo e la colpa hanno la funzione di tipizzare l'illecito tributario, in materia tributaria le fattispecie sanzionatorie prescindono dall'individuazione della volontà colpevole, sicché i diversi gradi di colpevolezza assolvono solo il ruolo di criteri valutativi della responsabilità. Da qui la vera difficoltà in seno agli organi dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento dello stato soggettivo del trasgressore. Tuttavia, tale difficoltà è stata mitigata dall'aver fatto coincidere presuntivamente la sussistenza della colpa nel comportamento che integra la violazione della normativa tributaria. Ne deriva che, in tutti i casi in cui la violazione è integrata, le difficoltà di accertamento della colpevolezza sono neutralizzate per mezzo di un gravoso onere della prova posto in capo al contribuente, il quale dovrà dimostrare di essere esente da colpa, in tutte le forme in cui essa può esplicarsi ed essere rilevante[4].

[2] Cfr. circolare n. 180/E/1998.
[3] In materia di violazioni tributarie punite con sanzioni amministrative non è più sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta anche la colpevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quanto meno colposo.
[4] La colpa del contribuente è quindi presunta. Sul punto: "*L'articolo 5, D.Lgs. 472/1997 deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi (coscienza e volontà), senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che essa pone una pre-*

Onere della prova

L'assunzione della colpa come limite minimo di responsabilità si traduce nell'onere del contribuente di provare l'assenza di colpa; ecco perché nella pronuncia commentata, la Cassazione è nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla corretta applicazione del principio di colpevolezza nel caso in cui il contribuente invochi il difetto di colpa per aver attribuito a un terzo l'adempimento dell'obbligo omesso.
Il punto di partenza del ragionamento seguito dagli Ermellini nel caso di specie è quello adottato da tempo da giurisprudenza e dottrina: l'illecito tributario amministrativo consiste nella violazione di leggi e regolamenti, in ordine ai quali l'Amministrazione finanziaria deve poter prescindere da un complesso accertamento circa l'elemento psicologico del relativo responsabile. Quest'ultima attività sarebbe inconciliabile con le esigenze impositive che regolano l'attività dell'Amministrazione finanziaria. Ne discende che in materia tributaria, la colpa deve ritenersi sussistente ove l'agente abbia violato il precetto pur avendo avuto l'astratta possibilità di osservarlo[5].
Sulla base delle precedenti considerazioni, emerge una chiara chiave di lettura dell'annotata ordinanza ove si afferma innanzitutto che "*ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. 472/1997 la prova dell'assenza assolta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza*"; dunque non può ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali.
In altre parole, gli obblighi tributari posti a carico di qualsiasi contribuente, come la presentazione della dichiarazione dei redditi, non possono reputarsi dagli stessi assolti con la mera delega delle incombenze a un professionista abilitato; a tal fine si richiede la dimostrazione di un'effettiva attività di controllo e di vigilanza sull'operato e sull'esecuzione degli obblighi da parte del delegato; prova nel concreto superabile solo a fronte di un comportamento fraudolento del professionista finalizzato a nascondere, mediante l'artificio o l'inganno, il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto.
Il mancato pagamento del tributo o il mancato adempimento di un obbligo tributario può esulare dalla colpa del contribuente a ciò obbligato solo quando venga fornita la prova che la violazione del precetto sia imputabile esclusivamente a un comportamento del terzo, rispetto al quale non sia possibile ipotizzare neanche un concorso colposo del contribuente. Tale conclusione deriva da un obbligo di vigilanza e controllo che la giurisprudenza continua ad affidare al contribuente e il cui mancato ottemperamento ne fa conseguire la c.d. *culpa in vigilando* per l'omessa sorveglianza del corretto e tempestivo adempimento da parte dell'incaricato.
Al riguardo la Cassazione con la pronuncia n. 12473/2010 è stata molto rigorosa nell'individuare i fattori atti a integrare la *culpa in vigilando* con la premessa che, con specifico riferimento all'obbligo relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente per andare esente da colpa, avrebbe dovuto dimostrare le seguenti circostanze:

- attribuzione del mandato a un professionista;
- avvenuta sottoscrizione da parte del contribuente della dichiarazione dei redditi;
- verifica circa l'effettiva presentazione di quest'ultima per mano del delegato.

Di fatto, la Corte condiziona la mancanza assoluta di colpa del contribuente a un comportamento truffaldino del professionista che per mezzo di raggiri ha indotto in errore il contribuente, inducendolo a ritenere di aver effettivamente adempiuto all'incarico conferitogli e tale da rendere impossibile, ancorché con l'uso di accurata diligenza, la scoperta dell'omissione[6].
Tornando all'analisi della pronuncia oggetto del presente contributo, il ragionamento della Corte di

---

sunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa"; in senso conforme, cfr. Cassazione n. 4171/2009. In pratica, l'ente impositore non è gravato da alcun onere di fornire adeguata prova circa l'esistenza della colpa del contribuente, gravando su quest'ultimo l'onere di fornire la prova della sua assenza. Non manca parte della dottrina che ritiene tale onere eccessivamente rigoroso, potendo condurre in taluni casi all'impossibilità pratica di fornire tale prova.

[5] Conforme alla posizione espressa con circolare n. 180/E/1998: "*il fatto che in presenza di una violazione, sia possibile presumere, in prima battuta, che essa sia stata determinata da colpa, non implica che, negli atti di contestazione … o nei provvedimenti di irrogazione … l'ufficio o l'ente possano omettere qualsiasi motivazione anche se, in mancanza di elementi positivi tali da mettere in luce indizi specifici che denunciano negligenza, imprudenza o imperizia, essa finirà per consistere nell'individuazione della norma violata e dei fatti attribuiti al contribuente*".

[6] Cassazione n. 12473/2010: "*ai sensi del D.Lgs. 472/1997, articolo 5, la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa; il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l'omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento*".

Cassazione si articola in 3 diversi passaggi, atti a ricapitolare quanto sino a ora analizzato.
Il primo mira ad affermare che ove vi è un obbligo specifico posto a capo del contribuente, il mero affidamento dello stesso a chi è autorizzato a procedere in nome e per conto, non fa ritenere assolto l'obbligo; il delegare a un professionista l'obbligo dichiarativo non fa risultare esente da responsabilità il contribuente in caso di inadempimento dello stesso.
Il secondo attiene alle circostanze che, se verificate, legittimano l'invocazione del difetto di colpa e, ad avviso della giurisprudenza maggioritaria, ciò è ravvisabile solo allorquando sia stata provata un'attenta e diligente attività di controllo da parte del contribuente e contestualmente sia stata ravvisata un'attività palesemente truffaldina del professionista che mediante l'inganno abbia tratto in errore il cliente circa il corretto adempimento del proprio obbligo.
E infine, l'assolvimento da parte del contribuente del proprio onere della prova atto a dimostrare quanto sopra; quest'ultimo potrà andare esente da colpa solo allorquando dia adeguata evidenza della propria attività di controllo e vigilanza tale da rendere plausibile e dimostrabile che non vi sarebbe stata per il contribuente alcuna possibilità di smascherare l'inadempimento professionale.
Per di più il caso di specie in esame è emblematico nel definire che, in tali fattispecie, a differenza di quanto spesso erroneamente ritenuto, non è sufficiente, per evitare la responsabilità del contribuente, la produzione della denuncia presentata all'Autorità giudiziaria nei confronti del professionista inadempiente.
In sostanza, il contribuente, per andare esente da sanzione in caso di contestata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista "*infedele*", deve fornire sia la prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato di questi - facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione - che quella del comportamento fraudolento del professionista – dimostrando, ad esempio, l'avvenuta falsificazione dei modelli F24 di pagamento delle imposte, o delle ricevute di ricezione delle dichiarazioni telematiche, o attraverso altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante[7].

Conclusioni

In materia di illeciti amministrativi tributari, in applicazione dell'articolo 5, D.Lgs. 472/1997, è consolidato principio quello secondo cui spetta all'ufficio provare, anche mediante presunzioni semplici, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria mentre spetta all'opponente che voglia andare esente da responsabilità, dimostrare di aver agito in assenza assoluta di colpevolezza, altresì nella forma della *culpa in vigilando*.
Il contribuente, sempre responsabile per la sua personale obbligazione tributaria, non potrà quindi andare esente da sanzioni, laddove non dimostri di avere vigilato sul corretto adempimento dell'incarico affidato al professionista e che quest'ultimo abbia posto in essere comportamenti truffaldini che con l'impiego di artifici e raggiri ha inevitabilmente indotto in errore il contribuente circa il corretto assolvimento dei propri obblighi oggetto di delega professionale (cfr. Cassazione n. 4383/2019).

Riferimenti normativi

articolo 5, D.Lgs. 472/1997
Corte di Cassazione, ordinanza n. 40922/2021

[7] Cfr. Cassazione, sentenza n. 6930/2017: "4.6. va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: "*in tema di sanzioni tributarie, l'esimente prevista dall'articolo 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo - e, dunque, escluse le violazioni solo formali - imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo (normalmente l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una con- dotta colpevole ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando; …invero, la menzionata esimente non può trovare applicazione, in quanto: a) le violazioni contestate non concernono il mancato paga- mento dei tributi (del resto, l'ufficio non ha comminato sanzioni per l'omesso versamento d'imposta), ma sono unicamente riconnesse a violazioni di natura formale (omesse dichiarazioni e omessa emissione e registrazione delle fatture); b) il comportamento incolpevole della società contribuente non può essere escluso dalla semplice condanna penale dell'intermediario, atteso che quest'ultima non elide di per sé ogni profilo di negligenza (anche con riferimento controllo dell'attività dell'intermediario), non avendo la Manifattura allegato di avere svolto atti concreti diretti a controllare l'esecuzione della prestazione del professionista".*

Banche e imprese: rivoluzione ESG

Le imprese si troveranno presto a far i conti con le numerose norme che impongono l'adozione di una gestione compatibile con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Gli attuali obblighi in carico alle grandi imprese si estenderanno di fatto anche alle numerose imprese di più piccole dimensioni. Le pmi, se vorranno rimanere nel novero dei fornitori dei grandi gruppi e se vorranno poter accedere ai mercati finanziari dovranno adottare sistemi di gestione manageriali e sistemi di comunicazione sociale integrata. I commercialisti dovranno aggiungere alle proprie qualifiche contabili tradizionali, competenze tipicamente aziendali di controllo di gestione, pianificazione e monitoraggio di fattori qualitativi da esporre all'interno delle periodiche comunicazioni sociali che oggi predispongono per i propri clienti.

Nel febbraio 2022 la FNC ha pubblicato uno studio che fa il punto sulla normativa e sui lavori degli enti interessati a progettare l'implementazione degli obiettivi ESG nella gestione dell'economia e, in particolare, del mercato finanziario, evidenziando come il cambiamento che si va a realizzare rappresenti per la categoria dei commercialisti una grande opportunità. Il documento – solo l'ultimo di una serie che la FNC ha dedicato all'argomento degli ESG – concentra la propria attenzione sulle norme e i regolamenti che obbligano gli istituti di credito a inserire nelle proprie politiche d'investimento la valutazione dei rischi ambientali e sociali e, soprattutto, a basare le proprie decisioni di investimento a medio lungo termine sulla conformità ai fattori ESG dei propri clienti.
Per comprendere appieno l'argomento va innanzitutto chiarito il concetto di sostenibilità, intorno al quale vi è una certa confusione e un comune malinteso che associa la sostenibilità semplicemente al concetto di ecologia con un generico riferimento al colore verde. In realtà, il concetto di sostenibilità è molto più ampio e attiene al processo di cambiamento a medio lungo termine della valorizzazione delle risorse destinate all'attività economica.
Sviluppo sostenibile è quello che "*soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle future generazioni di soddisfare i propri*". La visione è necessariamente a lungo periodo poiché fa riferimento ai bisogni delle future generazioni, oggi escluse da una logica lineare di crescita orientata alla massimizzazione del profitto immediato.
L'impresa, quindi, può essere considerata sostenibile quando si dimostra concretamente attenta non solo a fattori economico/finanziari quantitativi ma anche a fattori qualitativi e alla creazione di valore per tutti gli *stakeholder*, attivi e passivi, coinvolti nell'attività economica. In particolare, si parla di ESG perché i fattori "*non finanziari*" rilevanti per una crescita sostenibile possono essere raggruppati in 3 aree:
1. E come *enviroment*: questo gruppo considera i rischi legati ai cambiamenti climatici, alle emissioni di CO_2, all'inquinamento dell'aria e dell'acqua, agli sprechi e alla deforestazione;
2. S come *social*: questo gruppo considera le politiche di genere, i diritti umani, gli *standard* lavorativi e sindacali;
3. G come *governance*: questo gruppo riguarda le pratiche societarie di gestione, comprese le politiche di retribuzione dei *manager*, la composizione del CdA (la presenza di consiglieri indipendenti e le politiche di diversità nella composizione del CdA), le procedure di controllo, i comportamenti dei vertici e dell'azienda e il rispetto delle leggi e dell'etica.
Molti parlano della nascita dei fattori ESG in relazione agli accordi di Parigi del 2015, grazie ai quali 195 Paesi nel mondo hanno firmato un accordo sul clima impegnandosi a stimolare un'economia più attenta alla sostenibilità sociale e ambientale. In realtà il sentimento a favore di scelte economiche più rispettose dell'ambiente e del sociale nasce molto prima con la formazione di movimenti e gusti che hanno indirizzato i consumatori verso prodotti e aziende maggiormente rispettose dei principi di sostenibilità sociale e ambientale.

L'ONU organizza già nel 1972 la prima "*Conferenza internazionale sull'ambiente*" nella quale si inizia a parlare del concetto di sostenibilità. Nel 1987 con la pubblicazione del rapporto *Brundtland* viene definito chiaramente il concetto di "*sviluppo sostenibile*", che poi diventa un vero e proprio obiettivo nella conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo tenutasi nel 1992.
Già da tempo le aziende più lungimiranti hanno intuito che nel medio lungo termine il concetto di sostenibilità sarebbe diventato un fattore critico di successo: oltre ai tradizionali elementi utili per la valutazione dell'opportunità di acquisto, i clienti iniziano a considerare il rispetto dei diritti umani, il rispetto dell'ambiente e l'atteggiamento socialmente collaborativo delle aziende. Assistiamo, quindi, al boicottaggio di prodotti realizzati mediante lo sfruttamento del lavoro minorile, a scioperi per il rispetto dei diritti sindacali e dei lavoratori impiegati nei Paesi in via di sviluppo allo scopo unico di realizzare prodotti a basso costo, a scandali e boicottaggi di aziende incuranti degli effetti ambientali della loro produzione etc… In questi anni abbiamo visto, improvvisamente, molte aziende in difficoltà per i moti dei consumatori attenti al rispetto di questi principi. Le aziende più lungimiranti hanno compreso come, per la propria continuità e per il proprio successo, avrebbero dovuto variare rotta velocemente preparandosi a simili rischi sempre più frequenti. Non tutte le aziende hanno intuito quanto stava succedendo anche quando, nel frattempo, la situazione ambientale e sociale è andata via via peggiorando inducendo le istituzioni a "*fare qualcosa*" per frenare la crescita non sostenibile e stimolare le aziende ad avere un atteggiamento più consapevole per il futuro delle prossime generazioni. È qui che si innestano le prime forti azioni delle istituzioni internazionali per spingere la massa delle aziende verso i concetti di sostenibilità e rispetto di valori non solo economico/finanziari ma anche verso valori dell'ambiente, di rispetto dei diritti umani, di socialità.
Quando entrano in gioco le istituzioni? Quando e come gli Stati iniziano a regolamentare la crescita economica verso lo sviluppo sostenibile? Per comprendere come le istituzioni si stanno muovendo e come si muoveranno nel prossimo futuro va compreso che nel ciclo di vita di un'economia aziendale esistono 4 fasi. La fase del finanziamento, la fase dell'investimento, la fase della trasformazione e infine la fase del disinvestimento. Va da sé che la fase del finanziamento è la base per lo sviluppo dell'economia reale: se il mercato finanziario non funziona o è indirizzato verso obiettivi non compatibili con lo sviluppo, l'economia non cresce, non produce o produce in modo sbagliato. Indirizzare le fonti di finanziamento verso i settori desiderati è una delle principali funzioni dei mercati finanziari. La finanza da sempre ha questo potere e questa funzione e le aziende si adeguano alle modalità con le quali i fondi sono resi disponibili per nuovi investimenti.
La scelta logica delle istituzioni internazionali per stimolare in concreto le aziende verso una crescita sostenibile è stata quella di iniziare a mettere mano al processo di finanziamento. Ecco, quindi, che nel 2005 Kofi Hannan convoca all'ONU 100 tra i più grandi investitori finanziari per progettare e concordare l'inizio di politiche finanziarie destinate ad agevolare quegli investimenti che rispettino non solo i valori economico finanziari ma anche valori etici, sociali, ambientali. Da quell'incontro sono nati poi i successivi passi riassunti dal documento della FNC e da quel momento i principi, dalle sedi istituzionali, sono entrati (seppure dalla porta di servizio) all'interno delle sedi degli istituti finanziari destinati a distribuire la liquidità creata dagli Stati. Il passaggio è semplice: gli Stati indirizzano il denaro creato dai PIL dove questo verrà usato per raggiungere risultati sostenibili secondo i criteri ESG, il denaro dagli investitori passerà poi all'economia reale e alle aziende che dimostreranno di rispettare i medesimi criteri.
È evidente l'obiettivo delle istituzioni di spingere tutta l'economia reale verso la crescita sostenibile attraverso la leva dei mercati finanziari che, quindi, sono solo uno strumento iniziale e non il fine ultimo dell'attività regolamentare.
Il processo è lungo sia perché si tratta di un processo culturale sia perché un'economia non può essere "*ristrutturata*" in pochi anni e ha bisogno di piani, leggi, riforme, normative, condivisione di principi e di "*standard*" affinché i fattori ESG vengano rispettati in modo uniforme e diffuso.
Dal primo incontro all'ONU nel 2005 si sono poi susseguiti altri convegni, conferenze internazionali ed eventi istituzionali per affinare le politiche e stimolare gli obiettivi. Il più importante è certamente quello del 2015 in cui 195 Paesi nel mondo hanno individuato 17 macro-obiettivi ambien-

tali, sociali e di *governance* dell'economia, da raggiungere entro il 2030 (Agenda 2030). In quella sede si stabilì che erano necessari dai 5 ai 7 trilioni di dollari l'anno per raggiungere gli obiettivi. A fine 2020, negli Stati che hanno partecipato all'Agenda 2030, gli investimenti hanno raggiunto 3 trilioni di dollari e quindi molto c'è ancora da fare e molti soldi devono essere spesi e investiti. In questa logica vanno visti, anche se accelerati e stimolati dalla recente crisi legata al Covid-19, i PNRR redatti dai Paesi partecipanti alla UE che distribuiscono finanza e risorse proprio dove serve per indirizzare la crescita verso un futuro sostenibile. Grandi quindi sono le opportunità sulle quali le aziende possono ancora contare, visto che, dalle istituzioni agli operatori finanziari, i soldi poi a cascata devono arrivare nell'economia reale e alle nostre aziende. Dai primi 100 operatori finanziari del 2005 possiamo dire oggi che ogni istituto e ogni fondo di investimento ha creato una propria divisione aziendale dedicata agli investimenti ESG. Sono nate le agenzie di *rating* dedicate alla valutazione degli impatti ESG delle aziende; con esse è scaturita la forte esigenza di uniformare i metodi di valutazione degli impatti ESG, che sino a oggi risultano difficilmente comparabili se confrontati tra un investitore e l'altro o tra un'agenzia di *rating* e l'altra. Oggi siamo al punto in cui, oramai, non si possono più fare passi indietro, ma anzi è necessario spingere sull'acceleratore normativo e regolamentare per stimolare ancora di più gli investimenti "*sostenibili*" a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030:

1. vanno uniformati i criteri di valutazione degli impatti ESG;
2. vanno estesi sempre di più anche se in modo graduale gli obblighi informativi per la comunicazione del rispetto dei fattori ESG;
3. vanno regolamentati i metodi di comunicazione e pubblicazione dei *report* di sostenibilità oggi lasciati al rispetto di "*buone pratiche*" suggerite da alcune istituzioni (GRI[1] su tutti).

Un gruppo di studio (HLEG[2]), costituito nel 2016 dall'Unione Europea, ha ispirato il "*piano di azione per finanziare la crescita sostenibile*" pubblicato nel marzo 2018 dalla Commissione Europea. Il piano ha l'obiettivo di orientare i flussi finanziari verso investimenti sostenibili, gestire in modo efficace i rischi finanziari del cambiamento climatico, del consumo di risorse ambientali, del degrado ambientale e delle diseguaglianze sociali, nonché migliorare la trasparenza incoraggiando nel contempo un approccio di lungo periodo nelle attività finanziarie. Nel documento della Commissione Europea vengono stabilite 10 macro azioni che gli Stati, le istituzioni e gli operatori finanziari dovranno porre in essere per indirizzare l'economia verso i nuovi paradigmi. Tra queste 10 macro azioni vanno segnalate in particolare:

1. l'introduzione di una "*tassonomia*" per la classificazione delle attività economiche sostenibili;
2. la creazione di *standard* e certificazioni per agevolare la trasparenza, la comparabilità e la credibilità dei prodotti finanziari "*sostenibili*";
3. l'elaborazione di indici di riferimento e di "*benchmark*" di sostenibilità;
4. l'allargamento e il miglioramento della qualità e trasparenza della rendicontazione non finanziaria delle imprese.

Da questi obiettivi si può notare come la strada sia quella di standardizzare la richiesta di informazioni non finanziarie e si comprende come i prossimi passi non possano far altro che estendere queste richieste a un numero sempre più elevato di soggetti economici.

A oggi l'obbligo di pubblicare una DNF (dichiarazione di carattere non finanziaria) è posto a capo di società quotate, banche, imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500 e abbiano superato almeno uno dei 2 seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello Stato patrimoniale uguale a 20.000.000 di euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 40.000.000 di euro.

A 31 dicembre 2011 in Italia 210 aziende hanno predisposto la DNF, ma è una chimera pensare che tutto ciò si fermerà alle aziende di grandi dimensioni. Già la UE sta pensando di estendere l'obbligo di redigere una relazione non finanziaria, oltre ai normali prospetti di bilancio, alle aziende con oltre

[1] GRI: Global Reporting Initiative
[2] HLEG: High-Level Expert Group)

250 dipendenti e già nella pratica questo obbligo si sta estendendo a macchia d'olio a tutta la filiera dei fornitori comprendendo quindi tutta la massa di pmi (circa 160.000) che vivono oggi grazie alle forniture garantite dalle grandi imprese. Già nella gestione degli appalti, chi vuole essere codificato e certificato come fornitore, deve divulgare informazioni di carattere non finanziario e di rispetto di fattori ESG. Grandi imprese come Enel stanno redigendo liste di fornitori con gestione conforme a fattori ESG e si mettono a disposizione delle proprie filiere per istruire su come modificare la propria gestione secondo principi di sostenibilità, fornendo consulenza e assistenza nella redazione delle dichiarazioni non finanziarie: chi non si adegua è fuori dalla filiera.
In quest'ottica va visto il lavoro del GRI che si sta imponendo come *standard* per la rendicontazione per ogni aspetto identificato come obiettivo ESG e redigendo principi e regole proprio come lo Iasc[3] fa dal 1973 per quanto riguarda la rendicontazione finanziaria e regolamentando i Principi contabili.
In quest'ottica vanno visti gli interventi dell'EBA[4] sulle linee guida che devono adottare gli istituti di credito nella valutazione del "*merito creditizio*" dei propri clienti e che pongono l'accento su pianificazione a medio lungo termine e valutazione dei rischi connessi ai fattori ESG.
In quest'ottica vanno visti i lavori del Iirc[5] e dell'italiano Oibr[6] che da anni studiano e definiscono gli *standard*, le linee guida e i *framework* da adottare per un *reporting* aziendale che vada oltre il semplice bilancio d'esercizio e che comunichi in merito a una vasta gamma di fattori che influiscono significativamente sulla capacità di un'organizzazione di creare valore nel tempo e per tutti i diversi "*capitali*" utilizzati (finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e naturale).
Il documento di studio della FNC si ferma volontariamente sugli aspetti gestionali delle banche ponendo l'accento proprio sulla funzione di indirizzamento della crescita economica che hanno gli istituti di credito e tralasciando tuttavia quella che a nostro parere sarà la vera rivoluzione. Chi vorrà accedere a finanziamenti a m/l termine da oggi in poi dovrà essere pronto a fornire agli istituti di credito modelli di *business*, attestazioni, documenti, indici e informazioni qualitative in grado di accertare la sostenibilità a medio lungo termine dell'attività ai fini dei fattori ESG: *"Se non rispetti criteri di sostenibilità sei un cliente a rischio nel medio lungo periodo e quindi il costo del finanziamento sarà più alto e nella peggiore delle ipotesi non potrai essere finanziato".*
In un prossimo futuro sempre più aziende avranno bisogno di redigere, in aggiunta ai normali prospetti di bilancio, delle relazioni non finanziarie (DNF). Queste relazioni saranno standardizzate nel loro contenuto così come sono stati standardizzati i contenuti della Nota integrativa e della relazione sulla gestione. In questo sta la grande opportunità dei dottori commercialisti e di quei consulenti abituati nella loro prassi ad adottare i presupposti quali/quantitativi di un sistema di controllo di gestione. I principi stabiliti dal GRI, e/o le loro evoluzioni, diventeranno una regola così come oggi sono regole imperative i Principi contabili internazionali. Le aziende già abituate a sistemi di controllo di gestione basate su un'integrazione dei dati finanziari con indicatori qualitativi (KPI[7]) saranno agevolate nel passaggio dovendo semplicemente integrare le loro procedure con KPI specificamente adottati per i fattori ESG all'interno di un impianto di controllo già ben definito. Prima di pensare ai fattori ESG le aziende dovranno essere in grado con l'aiuto dei propri consulenti di formulare strategie, modelli di *business*, utilizzare metodologie di gestione che utilizzino indicatori di *performance* qualitativi che esulano dalla normale gestione della contabilità. I commercialisti sono pesantemente coinvolti in questa evoluzione e le competenze si dovranno allargare a tecniche di controllo di gestione, a tecniche di revisione di bilanci integrati, alla regolamentazione delle DNF, alla rilevazione di elementi qualitativi di gestione che integrino i tradizionali indicatori contabili e finanziari, a principi di comportamento dei collegi sindacali che dovranno porre attenzione anche alla regolamentazione e al rispetto dei principi di sostenibilità che oggi a pieno titolo fanno parte della nostra Costituzione e diventano un vero e proprio vincolo dell'attività economica privata.
La strada è ufficialmente aperta dal 2015 e siamo già in ritardo.

[3] *Iasc: International Accounting Standard Commitee.*
[4] *Eba: European Bank Authority.*
[5] *Iirc: International Integrated Reporting Council.*
[6] *Oibr: organismo italiano di business reporting.*
[7] *Key Performance Index.*

La relazione unitaria di controllo del collegio sindacale sul bilancio 2021

Il Cndcec ha di recente pubblicato la versione aggiornata della relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti relativa al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. La struttura della relazione rimane immutata rispetto a quella diffusa l'anno scorso, e le modifiche sono minime e per lo più formali. Il Cndcec richiama sovente l'attenzione dell'organo di controllo incaricato della revisione legale a compiere valutazioni in ordine all'impatto delle contingenze straordinarie del periodo sulla completezza e l'adeguatezza dell'informativa di bilancio, nonché sul delicato presupposto della continuità aziendale. Si tratta di aspetti che, proprio per l'eccezionalità del periodo corrente, si presentano non di rado caratterizzati da una spiccata significatività, in modo particolare in presenza dell'esercizio, da parte degli amministratori, di alcune delle facoltà consentite dalla proroga delle c.d. norme emergenziali applicabili in sede di redazione del bilancio d'esercizio 2021.

La struttura della relazione unitaria di controllo del collegio sindacale

Il *format* di riferimento per la stesura della relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico di Srl, incaricato della revisione legale che è proposto dal Cndcec nel documento di recente pubblicazione conferma la struttura generale delle precedenti relazioni, proseguendo perciò nel solco della già tracciata unitarietà della relazione di controllo che si ritiene possa più efficacemente consentire di riassumere in modo sistematico le risultanze dell'attività svolta:

1. sia in adempimento dei doveri di vigilanza di cui all'articolo 2403, cod. civ.; e
2. sia per quanto concerne l'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, cod. civ., e dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2010.

Perciò, anche per il 2021 il modello di relazione unitaria proposto dal Cndcec si compone di 2 sezioni:

- la prima (Parte A) dedicata alla relazione di revisione;
- la seconda (Parte B), dedicata alla vigilanza di legittimità e con i contenuti di cui all'articolo 2429, cod. civ..

Quest'ultima Parte B, a sua volta, si compone di ulteriori 3 sottosezioni:

- la Parte B1 dedicata alla sintesi dei risultati dell'attività di vigilanza *ex* articolo 2403, cod. civ.;
- la Parte B2 dedicata alle osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio;
- la Parte B3 dedicata all'illustrazione e proposte in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il documento del Cndcec, come per gli altri anni, porta poi a corredo alcuni esempi di relazioni che possono essere utilizzati dai professionisti in diverse circostanze della pratica professionale[1].

La firma della relazione unitaria di controllo del collegio sindacale e la gestione del dissenso di un sindaco

Uno spazio particolare viene dedicato, nel documento pubblicato dal Cndcec, alla firma della relazione unitaria; la ragione è dovuta al perdurare delle difficoltà operative ascrivibili *in primis* alla pandemia da Covid-19 il che consente che la relazione possa essere firmata anche dal solo presidente del collegio sindacale in nome di tutti i componenti. Ciò, anche nell'eventualità in cui non consti l'unanimità, dando però evidenza di questa circostanza.

Quanto alle modalità di sottoscrizione della relazione, questa può essere sottoscritta anche tramite firma elettronica qualificata, con invio del documento dalla casella di pec del presidente del collegio sindacale alla casella di pec della società. In alternativa, il presidente del collegio sindacale può inviare un *file* pdf della relazione sottoscritta manualmente. Infine, laddove nessuna delle 2 modalità

[1] https://www.commercialisti.it/norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-verbali-e-procedure.

sia esperibile, la relazione contenente la firma manuale del presidente del collegio sindacale potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria dall'indirizzo *email* del presidente del collegio sindacale all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della società; in questo caso, viene suggerita l'accortezza di domandare conferma esplicita di avvenuta ricezione da parte della società.
Per quanto attiene la questione del sindaco dissenziente, essa viene ripresa dal Cndcec nel documento in commento. Qualora il dissenso si riferisca alla relazione di revisione e quindi al giudizio espresso sul bilancio, viene fatto riferimento a quanto prescritto nel comma 3-*bis*, articolo 14, D.Lgs. 39/2010 a norma del quale *"Qualora la revisione sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo".*
Mutuando i principi sopra esposti, ma dovendoli declinare nell'ambito di un organo collegiale quale è il collegio sindacale, si avrà che la relazione in questa circostanza viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del collegio sindacale stesso; una soluzione che appare anche compatibile con l'indicazione di riportare il dissenso di uno dei sindaci nel paragrafo "*giudizio*" della parte dedicata alla relazione di revisione.
Si tratta infatti di un approccio trasparente nei confronti del lettore del bilancio, e anche rispondente alle esigenze di tutela delle responsabilità dei singoli componenti del collegio sindacale. Perciò, i sindaci-revisori, in caso di disaccordo sulla relazione di revisione, dovranno compiere i seguenti passaggi così come indicati dal Cndcec:
1. la relazione di revisione sarà predisposta secondo il punto di vista della maggioranza;
2. il giudizio di revisione emergerà dalla delibera della riunione del collegio sindacale, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sarà riportato nella sezione "*giudizio*" della relazione di revisione;
3. nella stessa sezione "*giudizio*", sarà inserito il dissenso del sindaco-revisore precisando le generalità del sindaco dissenziente;
4. nella sezione della relazione intitolata "*Elementi alla base del giudizio*" saranno inserite le informazioni richieste per supportare il giudizio formulato dalla maggioranza del collegio sindacale e, a seguire, le motivazioni del disaccordo; tali motivazioni potranno essere richiamate anche nella sezione della relazione unitaria dedicata alla vigilanza (Parte B);
5. la relazione unitaria si concluderà quindi con l'invito rivolto all'assemblea di considerare le motivazioni del dissenso del sindaco e ad assumere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di decidere in merito all'approvazione del bilancio.
Il sindaco dissenziente farà poi constare i motivi del suo dissenso nel verbale di riunione del collegio sindacale da cui risulta l'approvazione a maggioranza della relazione unitaria.

Le particolari attenzioni da porre sul contenuto della relazione unitaria con riguardo al bilancio 2021

Il Cndcec si sofferma poi su alcuni temi che presentano una particolare rilevanza nel qualificare l'attenzione a cui sono chiamati i sindaci nella stesura della loro relazione unitaria avuto riguardo al bilancio 2021. Sono in particolare posti in evidenza i seguenti argomenti.

La facoltà di sospensione degli ammortamenti

La facoltà di sospendere l'imputazione al Conto economico di una parte o delle intere quote di ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali è stata prorogata anche ai bilanci 2021[2].
La norma richiede che la Nota integrativa debba fornire informazioni, oltre che sull'adozione della deroga, anche sull'iscrizione e l'importo dell'apposita riserva indisponibile che deve essere iscritta mediante la destinazione di utili o di riserve disponibili, e all'impatto della sospensione degli am-

[2] La norma è prevista dall'articolo 60, commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, D.L. 104/2020, ed è stata prorogata dapprima con la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 711), poi emendata con il Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021 – articolo 3, comma 5-*quinquiesdecies*), e infine rettificata dalla L. 25/2022 di conversione del c.d. Decreto Sostegni-*ter*.

mortamenti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.
In caso di utilizzo di tale deroga, il sindaco-revisore è quindi tenuto a valutare se la Nota integrativa contenga tutte le informazioni pertinenti a illustrare le motivazioni di tale scelta, verificando inoltre che gli amministratori abbiano adempiuto agli obblighi di formazione dell'anzidetta riserva indisponibile. In presenza di un'informativa di bilancio completa, il sindaco-revisore potrà decidere quindi inserire nella relazione di revisione (Parte A) un "*richiamo di informativa*" in conformità al principio di revisione Isa Italia 706.

La rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio 2020

Il sindaco-revisore è al riguardo chiamato a verificare che l'eventuale mantenimento del valore rivalutato in bilancio comporti, laddove non sia versata l'imposta sostitutiva che consente il riconoscimento fiscale, la corretta contabilizzazione della fiscalità differita ai sensi dell'Oic 25 e che il trattamento contabile e l'informativa di bilancio siano conformi alle prassi di settore definite dall'Oic nel documento interpretativo 10.
Assume una particolare rilevanza l'aspetto informativo della Nota integrativa. In particolare, in caso di annullamento dell'operazione con effetti sia fiscali sia civilistici, si determina l'esigenza di una particolare attenzione del sindaco-revisore circa il fatto che la Nota integrativa sia dotata di un"*adeguata informativa*" in merito agli effetti che l'esercizio della revoca produce in bilancio.

La valutazione dei titoli

Non è stata riproposta per il bilancio 2021 la possibilità di non svalutare i titoli non durevoli, di debito e partecipativi, quotati e non, iscritti nell'attivo circolante dello Stato patrimoniale in presenza di minusvalenze in applicazione dell'articolo 20-*quater*, D.L. 119/2018, poi prorogato con Decreto Mef del 17 luglio 2020. Il sindaco-revisore, quindi, deve verificare che i titoli non svalutati nell'esercizio 2020, in applicazione della suddetta norma derogatoria, siano ora valorizzati adeguatamente e, se del caso, siano svalutati in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2426, cod. civ.. Anche a tale riguardo, il sindaco-revisore potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al citato principio di revisione Isa Italia 706.

Le perdite significative emerse nel bilancio 2021

In ipotesi di applicazione dell'articolo 6, D.L. 23/2020, come noto, non sono derogati gli obblighi di informativa di cui agli articoli 2446, comma 1 e 2482-*bis*, commi 1, 2 e 3, cod. civ.. Pertanto, gli amministratori devono accertare le perdite e sottoporre ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni del collegio sindacale (o del sindaco unico di Srl), e dare conto dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla redazione della loro relazione.
Qualora tali perdite siano rilevate in sede di approvazione di bilancio 2021, la relazione degli amministratori potrà essere inclusa nel progetto di bilancio e quindi nella relazione sulla gestione; gli amministratori sono tenuti a illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea.
Nella relazione dovrà darsi conto dell'origine e della natura delle perdite maturate nel 2021 che sono oggetto di sterilizzazione ai sensi dell'articolo 6, D.L. 23/2020 e prospettare la soluzione di avvalersi della possibilità di rinviare al quinto esercizio successivo l'applicazione della disciplina ordinaria e l'adozione dei relativi provvedimenti, fornendo indicazioni sulla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite e sugli interventi programmati.
Le perdite in questione devono poi essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
Per quanto attiene nello specifico alle osservazioni del collegio sindacale, si tratta essenzialmente di valutare che i contenuti della relazione degli amministratori consentano la corretta individuazione delle perdite e dei provvedimenti da adottare, prestando particolare attenzione ai casi in cui, a cause della perdite, il capitale sociale sia sceso al di sotto del minino di legge: in questo caso, in-

fatti, il Cndcec sottolinea l'esigenza di predisporre da parte degli amministratori una pianificazione quinquennale di misure e provvedimenti idonei al recupero della continuità aziendale[3].
Se la società, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, si era già avvalsa della sospensione degli obblighi previsti nel codice civile per il ripianamento delle perdite rilevanti per i 5 esercizi successivi e fino alla data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il relativo bilancio, il prospetto della Nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio 2021 dovrà darne evidenza. Qualora la situazione patrimoniale coincida con il progetto di bilancio, le osservazioni del collegio sindacale potranno essere integrate a corredo della relazione che i sindaci redigono ai sensi dell'articolo 2429, cod. civ..
Infine, le informazioni circa l'emersione di perdite rilevanti, così come le indicazioni fornite dagli amministratori, possono formare oggetto di apposito richiamo di informativa una cui esemplificazione viene riprodotta in calce al documento del Cndcec.

L'impatto sulla relazione di revisione delle situazioni contingenti

Di base, la revisione dei bilanci 2021 non presenta profili di novità sotto l'aspetto delle regole tecniche che ne disciplinano lo svolgimento, poiché non vi sono stati nel periodo aggiornamenti dei principi di revisione.
Nella particolare ed eccezionale situazione contingente, in cui si sommano gli effetti del perdurare della situazione pandemica nel contesto internazionale con quelli del drammatico conflitto russo-ucraino, un punto di specifica attenzione nel lavoro di revisione legale del bilancio 2021 attiene alla verifica della sussistenza del presupposto di continuità aziendale. Occorre infatti rammentare che nel pacchetto delle norme emergenziali varate dal Legislatore in periodo di pandemia, e prorogate anche per l'anno 2021, non figura per i bilanci dell'esercizio 2021 la disposizione che consentiva di derogare ai criteri di valutazione delle voci di bilancio, e all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, norma straordinaria che si era invece applicabile per i bilanci dell'esercizio 2020[4]. Si trattava, come noto, della deroga in forza della quale il presupposto di continuità aziendale poteva essere dato per sussistente nel bilancio 2020 sotto la sola condizione che la società non presentasse, al 31 dicembre 2019, significative incertezze con riferimento all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale; oppure, nell'ipotesi in cui pur sussistendo significative incertezze, la società potesse comunque concludere per l'adozione del presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio 2019 (*ex* Oic 11, § 21 e 22).
Le società che hanno fatto ricorso alla deroga in oggetto negli esercizi 2019 e 2020 si trovano quindi ora a dover rivedere lo stato dell'arte alla luce delle "*ordinarie*" prescrizioni in materia di continuità aziendale così come contenute nell'Oic 11.
Da tale situazione consegue che anche il sindaco-revisore dovrà perciò effettuare un controllo in ordine all'appropriato utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale in sede di redazione del bilancio 2021, non potendo più contare su alcuna norma derogatoria al riguardo, bensì dovendo applicare indicazioni che sono contenute nel principio di revisione Isa Italia 570.
In questo contesto, può perciò verificarsi la circostanza in cui il sindaco-revisore rilevi l'esistenza di incertezze significative che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'impresa a rappresentare un complesso funzionante in condizioni di continuità in un orizzonte temporale di almeno 12 mesi; laddove il sindaco-revisore valuti comunque appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità e la società abbia dato appropriata informativa nella Nota integrativa, il sindaco-revisore potrà limitarsi a inserire nella propria relazione una dichiarazione specifica quale "*richiamo di informativa*".
A questo proposito, il Cndcec, nel documento in commento, dedica un paragrafo specifico proprio alle potenziali implicazioni connesse agli effetti economici della guerra in Ucraina. In modo particolare, per le possibili ripercussioni sui bilanci di società che intrattengono relazioni commerciali con imprese russe, bielorusse o ucraine, o che hanno controllate o *branch* nei territori colpiti dal conflitto.

[3] Si veda per approfondimenti il documento del Cndcec "*Riduzione di capitale: "Effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti"*".
[4] Articolo 38-*quater*, comma 2, D.L. 34/2020

Si tratta, infatti, di eventi successivi che potrebbero anche avere impatto sulle valutazioni compiute nel bilancio 2021 e che, in ogni caso, richiedono appropriate analisi in termini di informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da fornire nella Nota integrativa, come pure ai fini dell'illustrazione dei rischi di *business* nell'ambito della relazione sulla gestione e, infine, in termini ancor più generali e potenzialmente pervasisi di valutazione del permanere della continuità aziendale.
Anche in questa circostanza il Cndcec richiama il sindaco-revisore a rivolgere attenzione all'adeguatezza dell'informativa fornita dagli amministratori, potendo anche ravvisare talora la necessità di riconsiderare la sua valutazione del rischio dell'impresa a causa della minaccia di nuovi rischi significativi connessi alla situazione contingente.
È di rilievo ricordare che Consob ha pubblicato il 18 marzo 2022 un richiamo di attenzione rivolto agli emittenti, focalizzato proprio sull'impatto della guerra in Ucraina in ordine alle informazioni da rendere in bilancio e alle rendicontazioni finanziarie.
In particolare, Consob ha invitato gli emittenti vigilati – ma la raccomandazione non può non ritenersi valida in linea di principio per tutte le società – a fornire informazioni circa la valutazione dell'impatto della crisi sui fondamentali, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria: *"per quanto possibile su base sia qualitativa sia quantitativa, in merito agli effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi sulle attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici".*
È stata infine richiamata l'attenzione dei revisori e degli organi di controllo proprio alle tematiche sopra elencate, avuto particolare riguardo agli effetti delle misure restrittive adottate dall'UE.

Le novità (solo formali) della Parte B della relazione unitaria

La relazione del collegio sindacale o del sindaco unico, ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, cod. civ., è come noto un documento che può essere predisposto in forma libera, diversamente dalla Parte A dedicata alla relazione di revisione la quale deve rispondere nella struttura e nei contenuti al formato prescritto dalla legge.
Tuttavia, la norma di comportamento n. 7.1 dedicata alla "*Struttura e contenuto della relazione dei sindaci*" fornisce un'indicazione circa la struttura e i contenuti della relazione di vigilanza.
Le modifiche apportate dal Cndcec sono davvero minime rispetto alla versione previgente.
In breve:

- non è riproposto il paragrafo introduttivo, sostituito dall'introduzione alla relazione unitaria;
- la sezione è suddivisa in 3 sottosezioni sull'attività di vigilanza ai sensi degli articoli 2403 e ss., cod. civ., sulle osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio e sulle osservazioni in ordine all'approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2429, cod. civ.;
- la forma con cui sono espresse le osservazioni in ordine all'approvazione del bilancio è stata modificata per consentire il collegamento ai risultati della revisione legale dei conti.

Si tratta, come premesso, di modifiche del tutto marginali che confermano pertanto la possibilità per i sindaci-revisori di utilizzare di base l'impianto strutturale della relazione già conosciuto per le annualità precedenti.

Riferimenti normativi
articolo 2403, 2429 cod. civ.
articolo 14, D.Lgs. 39/2010

La disciplina delle perdite su crediti

Un aspetto delicato da tenere sempre in considerazione nella redazione del bilancio d'esercizio e nella determinazione del reddito d'impresa è rappresentato dalle perdite su crediti.
La relativa disciplina fiscale ha subito rilevanti modifiche a opera della L. 147/2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014) e del D.Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) ed è stata oggetto di molteplici interventi di prassi tra cui si ricordano le circolari n. 26/E/2013 e n. 14/E/2014, nonché la recente risposta a interpello n. 342/E/2021.
Nel prosieguo si rappresenta la disciplina civilistica e contabile delle perdite su crediti, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nei documenti richiamati.

Disciplina civilistica

I crediti devono essere iscritti in bilancio, ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 8, cod. civ. secondo il presumibile valore di realizzo.
Il valore nominale dei crediti va rettificato tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, laddove siano previste inesigibilità. Il fondo è diretto a coprire:

- le perdite già manifestatesi, ma non ritenute definitive;
- le perdite non ancora manifestatesi, ma ritenute probabili, ossia quelle per le quali, come affermato dal Principio contabile Oic n. 15, la situazione di inesigibilità, pur essendo intrinseca nei saldi, può manifestarsi in esercizi successivi a quella di iscrizione del credito in bilancio.

Infatti, le perdite connesse all'inesigibilità non devono gravare sul bilancio dell'esercizio in cui le stesse si manifesteranno, ma, in ossequio ai principi di prudenza e competenza, devono gravare sull'esercizio in cui si possono ragionevolmente prevedere.
Lo stanziamento al fondo svalutazione può essere effettuato a seguito di una valutazione analitica ovvero sintetica:

- la valutazione analitica riguarda ogni singolo credito iscritto in bilancio, tenendo conto altresì delle condizioni economiche generali, di settore e del c.d. rischio Paese (rischio connesso alla situazione politica, economica, ambientale, sanitaria, eccetera, del Paese del debitore). Il criterio analitico è generalmente utilizzato per crediti di ammontare cospicuo. In tal caso la scrittura contabile è la seguente:

Svalutazione credito v/cliente X (B.10.d)	a	Fondo svalutazione crediti v/cliente X (C.II.2)

- la valutazione sintetica va effettuata sulla base del grado di realizzabilità dei crediti, utilizzando dati storici (ad esempio, percentuale sulle vendite o sui crediti) che conducano a svalutazioni realistiche. In tal caso la scrittura contabile è la seguente:

Svalutazione credito v/clienti (B.10.d)	a	Fondo svalutazione crediti v/clienti (C.II.2)

In ogni caso, trattandosi di un'analisi valutativa, la svalutazione deve essere effettuata utilizzando un criterio prudenziale, dovendo da essa scaturire valori adeguati.
Dalle scritture proposte si può notare come i crediti oggetto di svalutazione rimangano iscritti in contabilità per il loro valore nominale, finché la perdita diviene certa, mentre in bilancio devono essere esposti al netto del relativo fondo di svalutazione.
Quest'ultimo va utilizzato al verificarsi della definitiva inesigibilità dei crediti. In particolare, il fondo va utilizzato fino a capienza dello stesso, con rilevazione della eventuale differenza quale perdita su crediti.

Esempio 1

La Alfa Srl presenta nel bilancio al 31 dicembre 2020 un fondo svalutazione crediti per 45.000 euro, rilevato a seguito di una svalutazione:

- del credito nei confronti del cliente Beta per 20.000 euro;
- del credito nei confronti del cliente Gamma per 25.000 euro.

Nel 2021 ha subito una perdita nei confronti del cliente Beta pari a 20.000 euro.
La scrittura contabile da effettuare è la seguente:

Fondo svalutazione crediti v/clienti (C.II.2)	a	Credito v/cliente Beta (C.II.2)	20.000

Esempio 2

La Alfa Srl dell'esempio 1 nel 2021 ha altresì subito una perdita di 10.000 euro con riferimento al credito verso il cliente Zeta, non oggetto ad alcuna svalutazione.
La scrittura contabile da effettuare è la seguente:

Fondo svalutazione crediti v/clienti (C.II.2)	a	Credito v/cliente Zeta (C.II.2)	10.000

Esempio 3

La Beta Srl ha rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2020 un fondo svalutazione crediti per 20.000 euro, costituito a seguito della valutazione di tutti i crediti commerciali iscritti in bilancio.
Nel 2021 ha subito una perdita nei confronti del cliente Y pari a 30.000 euro.
La scrittura contabile da effettuare è la seguente:

Diversi a Crediti v/cliente Y		30.000
Fondo svalutazione crediti v/clienti (C.II.2)	20.000	
Perdite su crediti (B.14)	10.000	

Infine, è appena il caso di ricordare che, secondo il Principio contabile Oic n. 15, in linea generale, il credito deve essere cancellato dal bilancio quando:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente). Ciò può accadere per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto a esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti; oppure
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi e dei benefici si deve tener conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

Per quanto qui interessa, gli eventi più ricorrenti idonei a determinare la cancellazione sono nella pratica:

- l'avvenuta prescrizione del credito, la quale, ai sensi dell'articolo 2934, cod. civ., si manifesta quando il titolare del diritto non lo eserciti per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge (in generale, ai sensi dell'articolo 2946, cod. civ., 10 anni. Il termine è di 5 anni, *ex* articolo 2948, cod. civ. per i crediti relativi ai canoni di locazione, agli interessi e ai pagamenti da effettuarsi annualmente o in termini più brevi ovvero di 1 anno per i crediti relativi alle provvigioni spettanti al mediatore *ex* articolo 2950, cod. civ., ai premi di assicurazione *ex* articolo 2952, cod. civ., etc.);
- la cessione del credito. Al riguardo, va precisato che solo la cessione *pro soluto* comporta la cancellazione del credito dal bilancio, siccome può ritenersi definitiva con trasferimento del rischio d'insolvenza al cessionario e rilevanza della differenza tra quanto ricevuto e il valore di iscrizione del credito in bilancio.

Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio
Forfaiting
Datio in solutum
Conferimento del credito

Vendita del credito, compreso *factoring* con cessione *pro-soluto* con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito
Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito
Prescrizione

Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio
Mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di *factoring* e ricevute bancarie
Cambiali girate all'incasso
Pegno di crediti
Cessione a scopo di garanzia
Sconto, cessioni *pro solvendo* e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito
Cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

Disciplina fiscale

Sotto il profilo fiscale, le perdite su crediti sono deducibili, come disposto dall'articolo 101, comma 5, Tuir, se:

1. risultano da elementi certi e precisi e sono definitive. A tale proposito si ricorda che per effetto dell'integrazione apportata al comma 5 a opera del D.L. 83/2012, gli elementi certi e precisi, sussistono, in ogni caso, qualora:
   - il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento;
   - il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
   - il credito è cancellato dal bilancio. Tale previsione, applicabile in passato soltanto ai soggetti che redigono il bilancio sulla base degli Ias/Ifrs, è stata estesa, dall'articolo 1, comma 160, lettera b), L. 147/2013, anche ai soggetti che adottano i Principi contabili nazionali già a decorrere dal 2013;
2. in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (c.d. perdite automatiche).

Le previsioni di cui al comma 5, articolo 101, Tuir trovano applicazione in combinato con quanto stabilito dall'articolo 106, Tuir in materia di svalutazione crediti, secondo cui:

- in ciascun esercizio è ammessa in deduzione una svalutazione pari allo 0,50% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa e che derivano da operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che hanno originato ricavi per l'impresa (compresi i crediti derivanti da cessioni di azioni o partecipazioni in società);
- la deduzione della svalutazione non è più ammessa quando il fondo esistente alla fine del periodo d'imposta ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti. L'accantonamento effettuato in un esercizio, eccedente tale limite, concorre a formare il reddito con conseguente obbligo di operare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti con rilevanza fiscale è effettuato sulla base di un criterio forfettario, avendo riguardo a tutti i crediti iscritti in bilancio, a prescindere quindi da qualunque valutazione circa il grado di esigibilità di ciascuno credito. In altri termini, ai fini fiscali, non sussiste alcuna distinzione tra svalutazioni analitiche e forfettarie e, pertanto, al verificarsi di una perdita su crediti, è sempre necessario "*attingere*" preliminarmente a quanto accantonato nel fondo fiscale; soltanto l'eccedenza rappresenta una perdita.

Ancora più esplicitamente: le perdite su crediti devono essere preliminarmente imputate al fondo fiscalmente riconosciuto e dedotte limitatamente alla parte che non trova copertura nello stesso. Ciò significa che per individuare la perdita deducibile è necessario avere riguardo a quanto disposto dall'articolo 106, commi 2 e 5, Tuir, nel senso che la perdita risulta deducibile nel limite della parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

Qualora, dopo la rilevazione della perdita, sia incassata una somma superiore rispetto al credito residuo ovvero siano effettuate riprese di valore dello stesso, si determina una sopravvenienza attiva tassabile.

Siffatto meccanismo, peraltro, non risulta circoscritto né dal punto di vista oggettivo né sotto il profilo soggettivo; pertanto, trova applicazione con riferimento a:

- a tutti i crediti iscritti in bilancio, indipendentemente dalla relativa natura o dall'attività esercitata dal creditore;
- indipendentemente dalla causa che ha determinato la perdita (valutazione o cessione del credito);
- anche per i crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti.

Perdite su crediti da elementi certi e precisi

La certezza e la precisione si manifestano quando la perdita su crediti può dirsi definitiva. Ciò si verifica qualora non risulti possibile, in futuro, riscuotere, in tutto o in parte, il credito. La definitività non sussiste, invece, se l'inesigibilità è soltanto temporanea e pertanto la perdita è solo potenziale. In merito agli elementi certi e precisi, pur trattandosi di un generico riferimento che richiede una valutazione "*caso per caso*", è comunque possibile tener conto di alcune linee guida per individuare quando si è in presenza o meno di tali condizioni di deducibilità. A tal riguardo, devono essere distinte le perdite derivanti:

- da un processo valutativo. In tale caso il credito rimane iscritto, ancorché decurtato (o, addirittura, azzerato) nel bilancio o, comunque, nei libri e nei registri contabili;
- da un atto realizzativo (cessione a terzi o estinzione). In tal caso il credito è, generalmente, eliminato dal bilancio e dai libri e dai registri contabili.

In particolare, le perdite determinate a seguito di una stima sono definitive soltanto se il debitore si trova in una situazione oggettiva di non temporanea insolvenza, che si manifesta con l'impossibilità dello stesso di far fronte al pagamento del debito a causa della mancanza di liquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale. Detta fattispecie si verifica:

a) in presenza di un decreto che accerta lo stato di fuga, latitanza o irreperibilità del debitore o di denuncia di furto d'identità *ex* articolo 494, c.p. ovvero di persistente assenza dello stesso *ex* articolo 49, cod. civ.;

b) qualora il creditore sia in possesso di documenti comprovanti:

- l'esito negativo di azioni esecutive (ad esempio, verbale di pignoramento negativo), a condizione che la relativa infruttuosità risulti anche dalla valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, "*assoluta e definitiva*";
- ripetuti e inutili tentativi di recupero del credito, atti a dimostrare che essendo il debitore non in grado di adempiere a causa dell'oggettiva situazione di illiquidità e di incapienza patrimoniale, non è consigliata l'attivazione di procedure esecutive (è il caso, ad esempio, delle lettere dei legali incaricati di riscuotere il credito, delle relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero credito, a condizione che nelle stesse sia identificabile il credito, l'attività svolta ai fini del recupero e i motivi dell'inesigibilità definitiva).

Con particolare riguardo ai crediti di modesto importo, è riconosciuta la possibilità di dedurre la perdita, senza necessità di rigorose prove formali, in assenza di una convenienza economica al recupero degli stessi. Al fine di valutare l'antieconomicità delle azioni di recupero del credito, è necessario:

- che il costo delle stesse sia in linea con i prezzi mediamente praticati nel settore del recupero crediti, desumibili dalla comparazione di più preventivi rilasciati dalle agenzie che esercitano tale attività;
- considerare, se desumibili dalla contabilità industriale, anche i costi interni di gestione sostenuti dall'impresa creditrice.

Per tali crediti, è sufficiente la semplice evidenza che il creditore si sia attivato per il recupero del credito (ad esempio, raccomandata A/R di sollecito del pagamento).

Con riferimento alle perdite su crediti derivanti da un atto realizzativo, per tale si deve intendere:

a) la cessione del credito, con conseguente eliminazione definitiva dello stesso dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore. In tale ipotesi i requisiti di deducibilità sono ritenuti verificati in caso di:

- cessione del credito a banche o intermediari finanziari vigilati, indipendenti rispetto al soggetto creditore e debitore *ex* articolo 2359, cod. civ.;
- perdita di importo non superiore al costo che si sarebbe sostenuto per il recupero del credito (prezzo mediamente praticato per l'attività di recupero di crediti della stessa natura + costi interni di gestione, se desumibili dalla contabilità aziendale), a condizione che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero dello stesso (ad esempio, raccomandata di sollecito);

b) la transazione con il debitore, con conseguente riduzione definitiva del credito o degli interessi previsti. In tal caso occorre fare attenzione che la transazione origina una perdita soltanto se causata da difficoltà finanziarie del debitore. Se la stessa è connessa a una contestazione della fornitura si determina una sopravvenienza passiva. I requisiti di deducibilità sono considerati verificati se creditore e debitore non appartengono allo stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore è documentata (ad esempio, dalla presentazione dell'istanza di ristrutturazione o dalla sussistenza di debiti insoluti anche verso terzi). La perdita può essere giustificata dalla convenienza economica alla transazione rispetto al recupero del credito (analogamente all'ipotesi della cessione);

c) l'atto di rinuncia del credito. Ai fini della deducibilità è richiesta la dimostrazione delle ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore e dell'inopportunità di azioni esecutive. In tal caso la perdita deriva da un atto unilaterale che, quindi, potrebbe essere considerato dall'Amministrazione finanziaria un atto di liberalità, con conseguente indeducibilità. Pertanto, affinché la perdita sia deducibile, la stessa deve essere inerente all'attività d'impresa, è dunque necessario che il contribuente dimostri che l'operazione è ispirata a criteri di economicità non apparendo come una liberalità.

Infine, in via residuale, va precisato che i requisiti di certezza e precisione sono verificati, oltre che in presenza di atti realizzativi, anche nel caso di eventi che determinano la perdita dei diritti giuridici, patrimoniali ed economici sul credito, come, ad esempio, il decesso del debitore laddove non ci siano eredi o questi rinuncino all'eredità.

Perdite sui mini crediti

Gli elementi certi e precisi si presumono verificati per i crediti di modesta entità e che risultano scaduti da almeno 6 mesi, con conseguente possibilità di portare in deduzione la relativa perdita.

Il credito è di modesta entità (c.d. mini credito) se il relativo ammontare non è superiore a:

- 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione, *ex* articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008, ossia quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
- 2.500 euro per le altre imprese.

Va evidenziato che la disposizione in esame non è applicabile ai crediti assistiti da garanzia assicurativa; per gli stessi, infatti, l'inadempimento del creditore non genera una perdita bensì un credito nei confronti dell'assicuratore.

Con riferimento al limite di 2.500/5.000 euro occorre tener conto di quanto indicato nella tabella seguente.

	Criteri per l'individuazione del limite di 2.500/5.000 euro
1	La soglia si riferisce valore nominale del credito, senza tener conto di eventuali svalutazioni civilistiche o fiscali
2	Rileva il corrispettivo stabilito per l'acquisto, qualora la titolarità del credito sia stata acquisita a seguito di un atto traslativo
3	Rileva il valore nominale del credito al netto di quanto incassato, nel caso in cui lo stesso sia stato riscosso parzialmente dal creditore ossia al valore residuo (così, ad esempio, un credito di 10.000 per il quale è stato riscosso un importo di 9.000 euro, rientra nella disciplina in esame posto che il valore residuo, pari a 1.000 euro, è inferiore alla soglia prevista)
4	Va considerata anche l'Iva (a prescindere dalla detraibilità o meno della stessa)
5	Non rilevano gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento

6	In presenza di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della verifica del superamento o meno del limite, va considerato: - ogni singolo credito corrispondente a ogni obbligazione posta in essere tra le parti, qualora le obbligazioni siano riconducibili a rapporti giuridici autonomi; - il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta, se gli stessi si riferiscono allo stesso rapporto contrattuale (è il caso, ad esempio, dei contratti di somministrazione o assicurativi). In tal caso, pertanto, è necessario verificare quali tra i crediti connessi a uno stesso rapporto contrattuale sono scaduti da almeno 6 mesi e, qualora la somma dei relativi importi sia inferiore alla soglia, è ammessa la deduzione automatica.
7	Nel caso in cui uno o più mini crediti non siano dedotti nel periodo d'imposta di scadenza dei 6 mesi, bensì in un periodo d'imposta successivo, a seguito dell'imputazione a Conto economico, la loro deduzione è fatta salva, ancorché, sommati ad altri mini crediti per i quali i 6 mesi siano scaduti nel periodo d'imposta interessato, superino il limite di 2.500/5.000 euro. Così, ad esempio, le perdite: - di 2 mini crediti, scaduti da 6 mesi nel 2020, del valore nominale di 1.200 e 1.100 euro; e - di 1 mini credito del valore nominale di 1.600 euro per il quale il requisito dei 6 mesi si è verificato nel 2021, relativi allo stesso contratto di somministrazione, possono essere dedotte nel periodo d'imposta 2021, previa imputazione nel Conto economico del 2021, anche se complessivamente di importo superiore a 2.500 euro, atteso che ai fini della verifica della soglia i mini crediti scaduti nel 2020 devono essere considerati separatamente rispetto al mini credito scaduto nel 2021.

In effetti, sotto il profilo temporale, anche alla luce del comma 5-*bis,* articolo 101, Tuir, disposizione di carattere interpretativo inserita a opera dell'articolo 13, comma 1, lettera d), D.Lgs. 147/2015, va tenuto conto che la perdita su mini crediti può essere dedotta:

1. nel periodo d'imposta in cui si realizza il requisito del decorso dei 6 mesi, se la stessa è stata imputata nel Conto economico dell'esercizio o di un esercizio precedente oppure se il mini credito è stato oggetto di una precedente svalutazione con rilevanza solo contabile (si deve infatti ricordare che l'imputazione a Conto economico è considerata avvenuta anche qualora nell'esercizio sia stata rilevata la svalutazione e la stessa non sia stata dedotta), in applicazione dei principi civilistici di redazione del bilancio;
2. nell'esercizio di cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei Principi contabili, se successivo all'esercizio in cui si è realizzata la condizione dei 6 mesi. Con ciò le svalutazioni contabili dei mini crediti, qualora non siano dedotte nel periodo d'imposta in cui si realizza il requisito del decorso dei 6 mesi, possono essere dedotte nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del mini credito dal bilancio, in ossequio ai Principi contabili. Di fatto, quindi, è ammesso il rinvio della deducibilità, a titolo di perdita, della svalutazione civilistica al momento dell'eliminazione del mini credito da bilancio.

Peraltro, con la risposta a interpello n. 342/E/2021[1], l'Agenzia delle entrate dovrebbe aver definitivamente chiarito che, invero, l'impresa è libera di scegliere l'anno in cui operare la deduzione, con l'unico limite rappresentato dall'esercizio nel quale, in base ai Principi contabili, si è proceduto, o si sarebbe dovuto procedere, a cancellare il credito. Pertanto, un mini credito scaduto da oltre 6 mesi nel 2019 (anno nel quale era presente in bilancio un fondo tassato) può essere dedotto anche nel 2021 (c.d. esercizio intermedio) operando la variazione nel quadro RF del modello Redditi 2022, anche se non si sono verificati i presupposti per la cancellazione.

Perdite su crediti da prescrizione

Le perdite su crediti sono deducibili anche se riferite a crediti prescritti, atteso che la prescrizione ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva. Quindi, i credi-

[1] In particolare, nell'occasione l'Agenzia delle entrate ha precisato che "*compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale: in presenza di svalutazioni contabili analitiche o forfetarie, la deduzione del componente negativo divenuto fiscalmente rilevante non opera in modo automatico, ma è dunque rimessa all'impresa creditrice con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio*".

ti prescritti sono deducibili a prescindere dal relativo importo, anche se di importo superiore a 2.500/5.000 euro.
Di conseguenza, laddove un'impresa vantasse un credito di 11.500 euro, sorto nel 2010, relativo alla vendita di merci nei confronti di un'altra impresa, siccome nel 2020 si è determina la prescrizione del credito, l'impresa stessa può considerare fiscalmente deducibile la perdita nell'esercizio 2021.

Perdite su crediti cancellati dal bilancio

Come anticipato, la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi anche per i crediti cancellati dal bilancio è stata estesa, con effetto dall'esercizio 2013, all'imprese che applicano i Principi contabili nazionali (in precedenza era limitata ai soggetti c.d. *Ias adopter*).
Con ciò il Legislatore ha garantito una parità di trattamento per tutte le imprese, a prescindere dai Principi contabili adottati.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 14/E/2014, ha avuto di precisare che la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste soltanto nel caso di cessione *pro soluto* dei crediti con trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario. In caso di cessione *pro solvendo* non si ravvisa, in linea di principio, la sussistenza della presunzione in esame *"in quanto anche nel caso in cui il contribuente opti per la cancellazione del credito dal bilancio secondo quanto previsto dall'Oic 15 si è dell'avviso che non si tratti di una espunzione in senso proprio, ma piuttosto di una riclassificazione di una posta patrimoniale senza interessare, in generale, alcuna voce di Conto economico".*

Perdite su crediti da procedure concorsuali

Le perdite su crediti sono sempre deducibili, avendo riguardo all'importo imputato a Conto economico, indipendentemente dalla relativa definitività e dalla sussistenza degli elementi certi e precisi, se il debitore:

- è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- ha stipulato un accordo di ristrutturazione omologato *ex* articolo 182-*bis,* L.F. o un piano attestato iscritto nel Registro Imprese in base all'articolo 67, lettera d), L.F;
- è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. In particolare, ai fini della deducibilità della perdita, è necessario che la procedura dello Stato estero sia assimilabile, ossia presenti le stesse caratteristiche sostanziali, di una delle procedure concorsuali suddette e, in particolare, l'esistenza dell'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'Autorità giudiziale o amministrativa.

Per quanto riguarda il periodo d'imposta in cui la perdita su crediti è deducibile assume rilevanza la data:

- della sentenza o del provvedimento di ammissione alla procedura;
- del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione[2].

L'esercizio durante il quale si verificano tali presupposti deve essere considerato il periodo d'imposta iniziale dal quale è possibile far valere la deduzione fiscale. Una volta aperta la procedura, al fine di individuare il periodo d'imposta di imputazione della perdita, è necessario avere riguardo alle ordinarie regole di competenza.
In particolare, alla luce del comma 5-*bis*, articolo 101, Tuir, già chiamato in causa nella trattazione relativa ai mini crediti e applicabile anche per questa fattispecie, è consentito dedurre la perdita nel periodo di imputazione in bilancio, anche in un periodo successivo a quello di apertura della procedura, con il solo limite del periodo d'imposta in cui il credito avrebbe dovuto essere cancellato dal bilancio (ad esempio, a seguito chiusura della procedura concorsuale), sempre per effetto della citata risposta a interpello n. 342/E/2021.

[2] Si devono ritenere superate le precisazioni fornite con le circolari n. 8/E/2009 e n. 42/E/2010 in base alle quali la deducibilità è collegata alla data in cui il Decreto di omologa dell'accordo è divenuto definitivo.

Inoltre, in presenza di fondi preesistenti – quando cioè il Conto economico è già stato interessato dalla svalutazione – la deduzione della perdita, qualora non effettuata nell'esercizio in cui è sorto il presupposto (sentenza o provvedimento di ammissione alla procedura oppure decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione), può comunque eseguirsi in un periodo successivo a discrezione dell'impresa, con l'unico limite temporale rappresentato dall'esercizio nel quale, in base ai Principi contabili, si deve procedere a cancellare il credito.

Perdite su crediti del modello Redditi 2022

Nel bilancio al 31 dicembre 2021 la Alfa Srl ha crediti verso clienti per un ammontare pari a 300.000 euro. Dopo una verifica delle diverse posizioni creditorie, la società decide di svalutare i seguenti crediti per un ammontare complessivo di 9.000 euro:

- mini credito scaduto da 10 mesi di 1.500 euro;
- credito vero il cliente Beta per il quale è stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti nel 2021, pari a 3.500 euro;
- credito verso il cliente Zeta ritenuto inesigibile di 4.000 euro.

Al 31 dicembre 2020 i fondi svalutazioni crediti presentavano i seguenti valori:

- fondo svalutazione crediti civilistico (tassato) pari a 5.000 euro;
- fondo svalutazione crediti dedotto pari a 5.000 euro.

Sotto il profilo fiscale si rileva che:

- la svalutazione del mini credito e del credito verso Beta risulta deducibile al 100% nel periodo d'imposta 2021 (1.500 + 3.500);
- la svalutazione del credito verso Zeta è deducibile in misura pari a 1.475 euro. Tale importo deriva dal seguente calcolo: (300.000 – 1.500 – 3.500) × 0,5%, atteso che lo 0,5% va applicato al valore nominale dei crediti ridotto delle svalutazioni riferite al mini credito e all'accordo di ristrutturazione già dedotte ai sensi del comma 5, articolo 101, Tuir. Inoltre, si deve ricordare che la svalutazione deducibile nel periodo d'imposta 2021 di 1.475 euro, sommata all'importo del fondo dedotto al 31 dicembre 2020 (5.000 + 1.475 = 6.475 euro), non deve superare il 5% del valore nominale dei crediti al netto delle perdite deducibili *ex* comma 5, articolo 101, Tuir. In questo la verifica ha esito positivo, infatti, (300.000 – 1.500 – 3.500) × 5% = 14.750 > 6.475.

Il modello Redditi 2022 va così compilato.

RF31	Altre variazioni in aumento	1	41	2	2.525,00	3		4	,00	5		6	,00		
		7		8	,00	9		10	,00	11		12	,00		
		13		14	,00	15		16	,00	17		18	,00		
		19		20	,00	21		22	,00	23		24	,00		
		25		26	,00	27		28	,00	29		30	,00		
		31		32	,00	33		34	,00	35		36	,00		
		37		38	,00	39		40	,00	41		42	,00		
		43		44	,00	45		46	,00	47		48	,00		
		49		50	,00	51		52	,00	53		54	,00	55	,00

RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	5.000,00	2	5.000,00
RS65	Perdite dell'esercizio	1	5.000,00	2	5.000,00
RS66	Differenza				,00
RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	4.000,00	2	1.475,00
RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	14.000,00	2	6.475,00
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	286.000,00	2	295.000,00

Riferimenti normativi

articolo 2426, 2934, 2946, 2950 e 2952, cod. civ.
articolo 101 e 106, Tuir
circolari n. 26/E/2013 e n. 14/E/2014
risposta a interpello n. 342/E/2021

La sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021 e 2022: alcune riflessioni

L'applicazione della disposizione in materia di sospensione temporanea degli ammortamenti, di cui all'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e 2022, dovrà trovare giustificazione nella mitigazione degli effetti che la situazione emergenziale genera sulla rappresentazione dei valori di bilancio. Trattandosi di una deroga agli ordinari criteri di valutazione civilistici, il redattore del bilancio è tenuto a fornire idonea informativa nella Nota integrativa circa le ragioni dell'esercizio della deroga. Tuttavia, l'ambito applicativo della misura non risulta più circoscritto all'emergenza da Covid-19, pertanto sembra si possa ipotizzare un suo impiego a sostegno delle imprese colpite dagli effetti della crisi ucraina, come il caro-energia.

Alcune riflessioni indotte dalla nuova formulazione normativa

Come noto, l'articolo 5-*bis*, D.L. 4/2022 (c.d. "*Decreto Sostegni ter*"), inserito dalla Legge di conversione 25/2022, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti non Ias/Ifrs *adopters*.

La previsione, originariamente introdotta per i bilanci in corso alla data del 15 agosto 2020, dalla L. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020, al fine di contrastare gli effetti negativi generati dal perdurare della pandemia da Covid-19 sulla rappresentazione dei valori di bilancio, è stata più volte rimaneggiata.

Con la Legge di Bilancio 2022[1], la misura era stata inizialmente estesa al solo esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) e per i soli soggetti che nell'esercizio precedente non avessero effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo.

A distanza di qualche settimana, con effetto dal 1° marzo 2022[2], un'ulteriore modifica normativa ha confermato l'estensione all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, eliminando la condizione che ne subordinava l'estensione al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.

Infine, con effetto dal 28 marzo 2022, in sede di conversione del c.d. Decreto Sostegni *ter*, è stata estesa la facoltà di sospendere gli ammortamenti agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022[3], senza ulteriori condizioni o requisiti.

Pertanto, la versione attualmente in vigore della norma, consente l'esercizio della facoltà di sospendere gli ammortamenti nei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e 2022, a prescindere dal comportamento adottato al riguardo, nel bilancio 2020.

Si noti che con l'ultima modifica normativa, la norma non si riferisce più agli esercizi successivi a quello in corso al 15 agosto 2020, bensì agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022. Cosicché una società con esercizio sociale 1° settembre - 31 agosto, interessata ad applicare la deroga ai criteri civilistici di valutazione ordinari, si troverebbe nella situazione di aver potuto sospendere gli ammortamenti civilistici nel bilancio dell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, ma di non riuscire ad applicare tale deroga nel bilancio dell'esercizio successivo (1° settembre 2020 – 31 agosto 2021) in quanto, secondo la nuova formulazione della norma, non si tratta di un esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

Inoltre, giova portare all'attenzione che nell'ultima versione della norma, in vigore dal 28 marzo 2022, scompare il riferimento alla pandemia di Sars-Cov-2, come dire che la finalità della misura sembra non essere più confinata alla mitigazione degli effetti negativi derivanti dalla pandemia nella rappresentazione di bilancio, con la conseguenza che l'ambito applicativo risulterebbe ben più esteso rispetto alla formulazione originaria della norma.

[1] Articolo 1, comma 711, L. 234/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
[2] Articolo 3, comma 5-*quinquiesdecies*, D.L. 228/2021, inserito dalla Legge di conversione 15/2022.
[3] Articolo 5-*bis*, comma 1, lettera a) e b), D.L. 4/2022, inserito dalla Legge di conversione 25/2022.

In merito all'ambito soggettivo, si ricorda che la disposizione si rivolge ai soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali Ias/Ifrs, comprendendo, quindi, tutti i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle norme del codice civile e dei Principi contabili nazionali Oic, a prescindere dall'attività svolta, dalla forma e dalle dimensioni dell'impresa. Potranno, pertanto, ritenersi incluse tra i soggetti destinatari della misura anche le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, nonché gli intermediari non Ifrs e le imprese di assicurazione che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
In ottemperanza della disposizione normativa, i soggetti che si avvalgono della facoltà di sospendere gli ammortamenti sono tenuti a destinare a riserva indisponibile la quota degli utili corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e, se l'utile dell'esercizio non fosse capiente rispetto alla quota di ammortamento sospesa, la riserva dovrà essere integrata utilizzando altre riserve di utili o patrimoniali disponibili. In quest'ultimo caso, qualora non vi fossero riserve di utili o di capitale disponibili, non è, comunque, esclusa la facoltà di applicare la disposizione della sospensione degli ammortamenti, prevedendo la disposizione normativa la possibilità di integrare la riserva (insufficiente) per la quota mancante, con accantonamento degli utili degli esercizi successivi.
Trattandosi di una deroga ai criteri di valutazione ordinari previsti all'articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ., le società interessate dovranno rendere conto nella Nota integrativa:

- della c.d. "*unità elementare di contabilizzazione*", potendo la sospensione interessare gli ammortamenti dei singoli cespiti o di intere classi di immobilizzazioni;
- della misura della sospensione (totale al 100% oppure parziale);
- delle ragioni della deroga, che dovranno essere coerenti con la misura della sospensione e con la scelta dell'unità elementare di contabilizzazione;
- dell'importo della riserva indisponibile iscritta per effetto dell'applicazione della norma;
- dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

È ragionevole ritenere che la previsione dell'obbligo di rendicontazione in Nota integrativa non escluda dall'ambito applicativo della misura le società che redigono il bilancio secondo lo schema semplificato previsto per le micro-imprese ai sensi dell'articolo 2435-*ter*, cod. civ., potendo queste ben assolvere agli obblighi informativi evidenziando le annotazioni richieste in calce allo Stato patrimoniale[4].

Le modalità di applicazione della deroga alla luce di alcuni recenti chiarimenti

Con riguardo ai cespiti coinvolti e alle modalità di applicazione della disposizione, si ricordano i chiarimenti giunti con il documento interpretativo Oic 9 pubblicato nel mese di aprile 2021, secondo il quale, tenuto conto del fatto che la norma non individua a che livello di immobilizzazione la deroga possa essere applicata (se al singolo cespite oppure a intere classi di immobilizzazioni), è possibile ritenere che possa applicarsi sia a singoli elementi delle immobilizzazioni materiali e immateriali, sia a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali, oltre che all'intera voce di bilancio.
La scelta dell'unità elementare di contabilizzazione, secondo l'Oic, deve essere sempre coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.
Ogni società, a suo modo, ha dovuto fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19 e potrebbe avere interesse a modulare diversamente l'applicazione della deroga sia con riferimento a particolari cespiti o classi di immobilizzazioni sia con riferimento a un particolare periodo dell'esercizio sociale.
A titolo esemplificativo, al fine di ridurre l'effetto economico negativo sui valori rappresentati nel bilancio, una società che ha subìto la chiusura forzata di un determinato stabilimento di produzione, potrebbe ritenere opportuno sospendere l'ammortamento dei soli cespiti facenti parte di tale stabilimento, non per tutti i mesi dell'anno ma solamente per i mesi di chiusura forzata indotti dall'acuirsi della pandemia.
Diversamente, una società che affitta immobili strumentali e civili potrebbe scegliere di sospendere l'ammortamento di quelli con riferimento ai quali non sono stati incassati i corrispettivi affitti.
Più in generale, l'adozione della deroga potrebbe essere giustificata dalla necessità di ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa per effetto della pandemia.
Non si può fare a meno di notare che le imprese, nell'anno 2021, potrebbero aver subìto meno le conseguenze della pandemia Covid-19 e che nel biennio 2021/2022 la contrazione del reddito ope-

[4] In tal senso, circolare Assonime n. 2/2021.

rativo potrebbe essere generato dall'incremento dei costi dell'energia e del gas.
Tale scenario impone di interrogarsi sull'effettiva applicabilità della deroga nel caso in cui nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022 il risultato economico risenta non tanto degli effetti della pandemia, quanto degli effetti contingenti generati, ad esempio, dal rincaro generalizzato del prezzo delle materie prime.
Stante l'attuale formulazione della norma, un utilizzo della deroga per ragioni di mitigazioni degli effetti negativi generati da eventi diversi da quello della pandemia da Covid-19 non parrebbe escluso.
Il documento interpretativo Oic 9 ha il pregio di trattare il caso in cui al minor ammortamento del bene non possa essere associata un'estensione della sua vita utile, a causa di vincoli contrattuali, tecnici o legislativi. Si ricorderà, infatti, che la norma, nella sua formulazione originaria, prevedeva che la quota di ammortamento non effettuata dovesse essere imputata al Conto economico relativo all'esercizio successivo e, con lo stesso criterio, dovessero essere differite le quote successive, con evidente prolungamento del piano di ammortamento originario di un anno. Tale formulazione, peraltro abbandonata nel testo di legge attualmente in vigore, muoveva dall'assunto che fosse sempre possibile un tale prolungamento della vita utile residua del bene. Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui la vita utile residua del bene, vincolata da rapporti contrattuali e vincoli tecnici, non può subire prolungamenti.
In questo caso, la quota di ammortamento dell'esercizio successivo non potrà rimanere la stessa ma dovrà necessariamente incrementare per un importo pari alla quota dell'ammortamento non effettuata perché sospesa, spalmata proporzionalmente lungo la vita utile residua del bene[5].
Infine, l'Oic ha ammesso la possibilità di poter optare per la sospensione degli ammortamenti dei cespiti acquistati nello stesso esercizio nel corso del quale ci si intende avvalere della deroga. Il piano di ammortamento civilistico dei cespiti inizia nel momento in cui questi ultimi sono disponibili e pronti per l'uso in azienda, pertanto, ancorché non ancora entrati in funzione, sarà necessario avvalersi della deroga anche con riferimento a tali beni.

Gli aspetti fiscali e la compilazione dei modelli dichiarativi

Dal punto di vista fiscale, l'articolo 60, comma 7-*quinquies*, D.L. 104/2020 ammette la deduzione dell'ammortamento sospeso alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102 ("*ammortamento dei beni materiali*"), 102-*bis* ("*ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate*") e 103 ("*ammortamento dei beni immateriali*"), D.P.R. 917/1986 (c.d. "*Tuir*").
Ancorché la norma non citi espressamente l'articolo 104, Tuir, l'Agenzia delle entrate[6] ha chiarito che anche le quote di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili possono essere dedotte nella determinazione dell'imponibile Ires e Irap, ancorché non imputate a Conto economico. Nell'ipotesi contraria, infatti, vi sarebbe una disparità di trattamento tra un soggetto che per i beni gratuitamente devolvibili utilizzi il metodo di ammortamento ordinario, al quale sarebbe consentita la deduzione *extra* contabile della quota di ammortamento sospesa e un soggetto che utilizzi il metodo dell'ammortamento finanziario, al quale, invece, sarebbe impedita.
In altri termini, ancorché non rilevata a Conto economico, in deroga al principio della previa imputazione a Conto economico stabilito all'articolo 109, comma 4, Tuir, la norma ammette la deducibilità fiscale della quota di costo sospesa, sia ai fini dell'Ires, sia ai fini dell'Irap.
Si viene, quindi, a creare un disallineamento tra valore contabile (più elevato per effetto del mancato ammortamento civilistico) e valore fiscale (più basso per effetto della deduzione *extra* contabile), una differenza temporanea imponibile, che può generare l'iscrizione di imposte differite passive a rappresentazione dell'ammontare delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri.
Le società che decidono di avvalersi della deduzione *extra* contabile dell'ammortamento sospeso dovranno operare una variazione in diminuzione nel bilancio relativo all'esercizio 2021, valutare lo stanziamento eventuale delle imposte differite passive e operare una variazione in aumento nell'ultimo anno del piano di ammortamento civilistico, con rigiro delle imposte differite passive precedentemente stanziate.
Nel modello Redditi SC 2022, è stato predisposto un apposito codice "*81*", nel rigo RF55, per evidenziare la quota dell'ammortamento civilistico sospeso in bilancio ma ammesso in deduzione del

[5] Esempio 4, documento interpretativo Oic 9.
[6] Risposta a interpello n. 65/E/2022.

reddito imponibile relativo al periodo d'imposta 2021. Parimenti, è stato dedicato il codice "*67*", nel rigo RF31, alla variazione in aumento corrispondente alle quote civilistiche già dedotte *extra* contabilmente negli esercizi precedenti.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un bene materiale acquistato da una società di capitali nel 2018 per 10.000 euro e ammortizzato in 10 anni. Per semplicità, ipotizziamo un ammortamento annuo di 1.000 euro, senza dimezzamento nel primo anno.

1	2	**3**	**4**	5	6	7	8	9	10	*11*	*12*
2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*2028*	*2029*
1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	*1.000*	*1.000*

Si supponga che vi siano le condizioni per aumentare la vita utile e che la società abbia valide ragioni per operare la deroga sia nell'esercizio 2020, sia nell'esercizio 2021, a causa dell'impatto generato dall'emergenza pandemica.
Qualora la società abbia deciso di procedere alla deduzione *extra* contabile delle quote di ammortamento sospese nel bilancio 2021 e 2020, in conformità all'articolo 60, comma 7-*quinquies*, D.L. 104/2020, la società:

- dovrà operare una variazione in diminuzione. Nello specifico, l'importo corrispondente alla variazione in diminuzione sarà iscritto nel rigo RF55, con codice 81, modello Redditi SC 2022 (così come già effettuato nel modello Redditi SC 2021);
- dovrà operare una variazione in diminuzione nel rigo IC 57 codice "*15*", modello Irap 2022 (così come già effettuato nel modello Irap 2021);
- potrà stanziare le imposte differite passive Ires/Irap nel bilancio 2020 e 2021 sull'importo del disallineamento;
- dovrà operare una variazione in aumento nel rigo RF31, con codice 67, nei modelli Redditi SC 2029 e modello Irap 2029 per il 2028 e nei modello Redditi SC 2030 e Irap 2030 per il 2019, riprendendo in aumento la quota di ammortamento civilistico imputata a Conto economico negli anni 2028 e 2029, ma già dedotta negli anni 2020 e 2021;
- se stanziate nei bilanci 2020 e 2021, dovrà riversare a Conto economico le imposte differite passive precedentemente stanziate.

Al riguardo si evidenzia che, con la risposta a interpello n. 607/E/2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito la natura facoltativa della deduzione *extra* contabile dell'ammortamento sospeso, pertanto, le società che non avessero interesse ad abbattere il proprio imponibile possono proseguire con l'imputazione delle quote di ammortamento secondo il piano originario prolungato per effetto della sospensione, dando efficacia fiscale alle quote di ammortamento così come stanziate in bilancio. In tale caso, non si genererà alcun disallineamento tra valore civilistico e contabile dell'*asset* e, conseguentemente, nessuna differenza temporanea imponibile sulla quale stanziare le imposte differite passive.
Non può ritenersi derogabile, invece, la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione della disciplina del c.d. "*super* ammortamento", per le ragioni qui di seguito menzionate[7] "*In considerazione della summenzionata natura extracontabile delle deduzioni del c.d. super ammortamento che le rende autonome rispetto al transito al Conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto conto della circostanza che la disciplina contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60, D.L. 104/2020 rinvia esclusivamente alle norme del Tuir in materia di ammortamenti, la sospensione degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del predetto regime di cui all'articolo 7-bis, non determina alcun rinvio delle quote del c.d. ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza*".

Riferimenti normativi

articolo 60, commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, D.L. 104/2020
articolo 5-bis, D.L. 4/2022
articoli 102, 102-bis, 103, 104 e 109, Tuir

[7] Risposta a interpello n. 66/E/2022.

Scadenze del mese di luglio

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

venerdì 15 luglio

Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

lunedì 18 luglio

Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese precedente, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento saldo Iva annuale
Entro oggi i contribuenti che hanno rateizzato il debito d'imposta relativo all'anno 2021, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare la quinta rata.

Ritenute condomini
I condomini sostituti d'imposta devono versare entro oggi le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Iva periodica
I contribuenti Iva mensili devono versare entro oggi l'imposta dovuta rispettivamente per il mese di giugno utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e codice tributo 6006. I soggetti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità versano oggi l'imposta relativa al secondo mese precedente.

Ritenute
Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;

- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

ACCISE
Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

mercoledì 20 luglio

Dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

mercoledì 27 luglio

Intrastat
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

TeamSystem Studio Cloud

Esperienza digitale per Commercialisti e Consulenti del lavoro

La soluzione per innovare
e far crescere il business del Professionista.
Una piattaforma collaborativa, sicura, mobile e in cloud.

Per info: ***www.teamsystem.com/teamsystem-studio-cloud***

TEAMSYSTEM REVIEW

Redazione:

Euroconference Editoria

Editrice TeamSystem
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

S.E. o O.
Riproduzione vietata